



# CITTA' DI CORSICO

ORDINANZA SINDACALE N. n. 14 del 17/06/2024

**Oggetto: LIMITAZIONI AL CONSUMO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E DEGLI ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI DEL SETTORE ALIMENTARE O MISTO, NONCHE' ALL'IMPIEGO DI CONTENITORI DI LATTA O VETRO, DAL 17 GIUGNO 2024 AL 16 LUGLIO 2024..**

## IL SINDACO

**Preso atto** che nel corso del mese di giugno e luglio, il centro cittadino, i parchi e le aree verdi cittadine, sono interessati da eventi, manifestazioni e, più in generale, da elevata frequentazione, soprattutto in orario serale;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 50 comma 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al Sindaco è conferito il potere di adottare provvedimenti non contingibili e urgenti al fine di assicurare la tranquillità e il riposo dei residenti in determinate aree della città, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, prevenendo così anche l'insorgere di fenomeni criminosi e/o di violenza legati all'abuso di alcool;

**Considerato** che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, al fine di tutelare la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;

**Richiamate** le disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, in particolare i divieti di manifestare lo stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico (articolo 688 c.p.), di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, di recare disturbo o essere motivo d'indecenza, di abbandonare rifiuti sul suolo pubblico;

**Dato atto** che si registrano reiterate segnalazioni della cittadinanza residente, che lamenta la lesione del diritto alla quiete pubblica, al decoro urbano, alla convivenza civile e alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;

**Preso atto** che è emerso il verificarsi di episodi che turbano la quiete pubblica e minano l'incolumità delle persone, specie in ore serali e notturne, causati anche dall'abuso di bevande alcoliche assunte in modalità di aggregazione in spazi aperti e caratterizzati dall'utilizzo anche di bottiglie di vetro e lattine come oggetti atti ad offendere, o comunque capaci di arrecare danno alle persone. Tali criticità si sono riscontrate principalmente nelle seguenti vie e piazze del centro cittadino:

- Via Cavour;
- Via Dante;
- Via Diaz;
- Via Garibaldi;
- Via Manzoni;
- Via Milano;

- Via Monti;
- Via Parini;
- Via Pascoli;
- Via Sant'Adele;
- Via Vittorio Emanuele II;
- Via XXIV Maggio;

**Ritenuto** necessario per le motivazioni illustrate, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, assicurare la tutela del decoro urbano, dell'igiene pubblica, della quiete pubblica, della vivibilità e della fruizione degli spazi cittadini attraverso le seguenti misure:

- introduzione del **divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di latta o vetro** nelle aree pubbliche e aperte al pubblico ricadenti nelle vie e piazze sopra elencate e nei parchi e aree verdi cittadine;
- introduzione, dalle ore 20:00 alle ore 06:00, del **divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche contenute in contenitori di latta o vetro**, secondo quanto previsto nel dispositivo, per le attività commerciali ricadenti nelle vie sopra indicate e nei parchi e aree verdi cittadine;

**Preso atto che** il divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico (esclusi i plateatici dei pubblici esercizi) ha il fine di evitare episodi di assunzione non controllata di alcool da parte di persone che acquistano tali bevande negli esercizi ove sono disponibili per la vendita non assistita, per poi radunarsi su aree pubbliche e consumarle spesso sino all'alterazione psicofisica conseguente all'abuso e, comunque, causando pregiudizio per il decoro e la sicurezza urbana;

**Visti:**

- l'articolo 50 commi 7-bis e 7-bis.1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- gli articoli 688 e 689 del Codice Penale;
- gli articoli 103 e 108 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

**ORDINA**

- **A partire dal giorno 17 giugno 2024 al giorno 16 luglio 2024:**
  - a) È fatto **divieto** nelle aree pubbliche e aperte al pubblico ricadenti nelle vie e piazze menzionate nell'elenco in premessa e nei parchi e aree verdi cittadine, **di consumare all'aperto bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di latta o vetro**; tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi autorizzate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, anche temporanee o provvisorie, nonché in occasione di sagre, feste, manifestazioni e eventi in genere organizzati dall'Amministrazione comunale;
  - b) È fatto **divieto**, dalle ore 20:00 alle ore 06:00, ai titolari e/o gestori dei pubblici esercizi, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, siti nelle vie e piazze menzionate nell'elenco in premessa **di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di latta o vetro**;
  - c) È fatto **divieto**, dalle ore 20:00 alle ore 06:00, ai titolari e/o gestori degli esercizi del

settore alimentare o misto e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici siti nelle vie e piazze menzionate nell'elenco in premessa **di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di latta o vetro;**

- d) È fatto obbligo ai titolari o gestori delle attività di cui alle precedenti lettere di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di 5 metri da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi. Gli stessi titolari o gestori devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi o nei pressi di porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio di 5 metri dall'ingresso dell'attività in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita; per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività succitate sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

### **AVVERTE**

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 50, comma 7-*bis*.1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00.

All'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Il Responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente del Settore 4.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

### **DISPONE**

Il presente provvedimento ordinatorio è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio online. Del presente provvedimento sarà data ampia comunicazione alla popolazione.

Il Corpo di Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare il rispetto della presente ordinanza.

**Sottoscritta dal Sindaco  
(VENTURA STEFANO MARTINO)  
con firma digitale**